

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

VENERDÌ 21 LUGLIO 1967

(59^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifica dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione o nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (1609)
(D'iniziativa dei senatori Tortora e Carelli)
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 717, 719
ATTAGUILE, relatore	718
CARELLI	718
SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	719

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Actis Perinetti, Attaguile, Bernardo, Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cipolla, Cittante, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Gomez D' Ayala, Grimaldi, Medici, Moretti, Murdaca, Murgia,

Rovere, Santarelli, Tiberi, Tedeschi e Tortora.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Masciale è sostituito dal senatore Maris.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

BOLETTIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tortora e Carelli: « Modifica dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione o nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (1609)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

59ª SEDUTA (21 luglio 1967)

ge d'iniziativa dei senatori Tortora e Carelli: « Modifica dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione o nel commercio dei mosti, vini ed aceti ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli della sanità e del commercio con l'estero, può concedere a condizione di reciprocità il nulla osta per l'importazione di vini pregiati esteri che non corrispondono ai requisiti previsti dal presente decreto, purchè siano rispondenti alle leggi del Paese di provenienza, siano confezionati in recipienti chiusi e non contengano sostanze nocive alla salute umana, ferma restando ogni altra disposizione in materia di importazione ».

A T T A G U I L E , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge numero 1609, d'iniziativa dei senatori Tortora e Carelli, prevede la modifica dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione o nel commercio dei mosti, vini ed aceti. Detto articolo stabilisce che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello della sanità, può concedere, a condizione di reciprocità, il nulla osta per l'importazione di vini pregiati esteri che non corrispondano ai requisiti stabiliti dalla legge italiana, purchè siano rispondenti alle leggi del Paese di provenienza, siano confezionati in recipienti chiusi e non contengano sostanze nocive alla salute umana.

I senatori Tortora e Carelli ritengono che tale disposizione debba essere modificata

nel senso che la facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concedere il nulla osta per l'importazione dei vini pregiati esteri alle predette condizioni venga esercitata non soltanto di concerto con il Ministro della sanità, ma anche con quello del commercio con l'estero.

La richiesta modifica a me sembra molto opportuna. Infatti il Ministero del commercio con l'estero, che segue e conosce l'andamento degli scambi con i diversi Paesi, può più degli altri fare una adeguata valutazione sull'opportunità di concedere le sopradette concessioni in relazione alla portata della contropartita da ottenere « in reciprocità » a favore delle nostre esportazioni.

Pertanto mi sembra evidente l'interesse del Ministero del commercio con l'estero a partecipare alla formazione dell'atto amministrativo necessario per la concessione di deroghe a favore dei vini esteri importato in Italia.

Spero che la Commissione vorrà condividere le ragioni che consigliano l'approvazione del disegno di legge in esame, sul quale esprimo parere favorevole.

C A R E L L I . Desidero precisare i motivi per i quali, unitamente al senatore Tortora, ho presentato il disegno di legge in esame.

Come gli onorevoli colleghi certamente ricordano, in sede di approvazione del disegno di legge relativo al finanziamento del Comitato vinicolo italiano si fece rilevare, da parte del senatore Tortora, la necessità di inserire, tra gli altri, nella composizione del Comitato stesso, i rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero. In quella occasione, peraltro, la Commissione non ritenne opportuno e pertinente l'inserimento della relativa norma, ma — date le insistenze al riguardo del senatore Tortora — pervenne ad un compromesso, impegnandosi ad accettare un eventuale provvedimento, da predisporre in un secondo tempo, che trattasse specificamente l'argomento.

La promessa fatta dalla Commissione in quella sede trova ora pratica attuazione con

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

59ª SEDUTA (21 luglio 1967)

l'approvazione del disegno di legge sottoposto al vostro esame.

Ho ritenuto di prendere la parola per precisare questo elemento che potrebbe, in un certo senso, eliminare qualsiasi discussione.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Quale rappresentante del Governo dichiaro di non avere nulla da opporre all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari